APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTE LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA CONCLUSO A WASHINGTON IL 31 OTTOBRE 1950

Art. xii

Articolo XII Presidente del Consiglio della FAO e rappresentanti alle Riunioni SEZIONE 25

Il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati ed i rappresentanti delle Nazioni Unite e sue Agenzie specializzate alle riunioni convocate dalla FAO godranno, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi, per e dalla sede centrale o altro luogo di riunione, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei loro bagagli personali ed ufficiali; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (d) diritto di usare cifrari e di spedire o ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; (e) esenzione per essi ed i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

SEZIONE 26

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 25 si trovino sul territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza. (b) I privilegi e le immunita', accordati in virtu' del presente articolo, sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la FAO. Il Consiglio della FAO, se si tratta del suo Presidente, i Governi, se si tratta di loro rappresentanti o osservatori, e le Nazioni Unite o l'Agenzia specializzata competente, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunita' del Presidente del Consiglio della FAO o dei rappresentanti o osservatori rispettivi, secondo i casi, ogni qualvolta, a giudizio del

Consiglio, del Governo competente, delle Nazioni Unite o della competente Agenzia specializzata, secondo i casi, l'immunita', dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950
Estremi	Legge 9 gennaio 1951, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-l-organizzazione-delle/art-xii

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it